Comunicazioni

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

05/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

22 gennaio 2008 – Federalismo fiscale, il Senato approva 2

Chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cevi, condutture ed impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi 5

Decreto sul monitoraggio del patto di stabilità interno – Decreto 17/12/2008 7

Monitoraggio della contrattazione integrativa – Circolare n. 1 del 20 gennaio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8

Prepensionamento dopo 40 anni di contributi: si tratta di una facoltà e non di un obbligo – Chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica 8

Iscrizioni per l'anno scolastico 2009/2010 – Circolare Ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009 – Le disposizioni per le scuole comunali 9

Elezioni Amministrative 2009 – Approvato il Decreto di Accorpamento delle consultazioni elettorali 10

La Certificazione della perdita ICI fabbricati gruppo D – Comunicato del 23 gennaio 2009 della Direzione Centrale della Finanza locale 10

22 gennaio 2008 – Federalismo fiscale, il Senato approva

Dopo soli 8 mesi dalla sua presentazione il Senato ha approvato a larga maggioranza (156 voti favorevoli, 6 contrari e 108 astenuti) il disegno di legge in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
Il testo approvato dal Senato è stato modificato rispetto al disegno di legge originale, essendo state accolte numerose modifiche nel corso dell'esame in Commissione, nonché numerosi emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea.
Tra l'altro il nuovo testo ha assorbito anche due concorrenti disegni di legge sul federalismo fiscale, uno promosso dal Consiglio regionale della Lombardia, e l'altro d'iniziativa dell'opposizione.

Segnaliamo di seguito alcuni degli articoli, del testo approvato, che sono di particolare rilevanza per gli Enti Locali:

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 11 *(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane)*
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;
2) spese relative alle altre funzioni;
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 15;
b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera *a),* numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a),* numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;
d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a),* numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;
g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, e dei territori montani e delle isole minori.

Art. 12. *(Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia tributaria di entrata e di spesa degli enti locali)*
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili;
stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a),* numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a),* numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;
e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;
g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle Città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.
i-bis) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di

stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale.

Art. 20. *(Norme transitorie per gli enti locali)*

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, non inferiore al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e)*; *c)* determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 15, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *l)*, numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera *d)*.

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno *standard* o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard*, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni e i relativi servizi da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori.
4. Per le province, le funzioni e i relativi servizi da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei trasporti;
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.
5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

Chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cevi, condutture ed impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 1 del 20 gennaio, ha fornito chiarimenti in relazione al regime impositivo delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sul suolo comunale e provinciale.

Anzitutto la circolare fornisce la definizione di occupazione permanente ossia:
"sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti".
Inoltre, sulla base della giurisprudenza della Cassazione : "*ininfluente per qualificare l'occupazione come permanente, l'esistenza di manufatti e/o di impianti; potendosi ritenere temporanea anche un'occupazione che comporti l'esistenza di manufatti e/o di impianti quando la sua durata, indicata nell'atto di concessione, sia inferiore all'anno. In sintesi, … è permanente unicamente l'occupazione, autorizzata dall'ente locale, che comporta la sottrazione continuativa del suolo pubblico per una durata superiore all'anno: tutte le altre occupazioni debbono considerarsi temporanee e, quindi, soggette alla determinazione della tassa.*

In relazione ai criteri per la determinazione degli importi dovuti, la circolare afferma che: "L'analogia delle fattispecie impositive ha indotto il legislatore a disporre, nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997, che i criteri di determinazione del COSAP sono applicabili anche alla TOSAP dovuta per le occupazioni in questione ed a fissare, quindi, delle regole che non possono in alcun modo essere modificate dagli enti locali".

Infatti, la norma in esame stabilisce che *"per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone."*.

Detti criteri, validi, quindi, sia per la TOSAP che per il COSAP, prevedono che:

1. per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, € 0,775 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, € 0,645 per utenza;

2. per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3. in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4. gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5. il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 446 del 1997. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Relativamente ai soggetti tenuti al pagamento della TOSAP o del COSAP occorre precisare che l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni.

Questi ultimi soggetti amministrano, comunque, il rapporto di gestione delle utenze a cui fa riferimento l'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446 del 1997 per il calcolo della TOSAP o del COSAP.

Una lettura dinamica delle norme in questione, che si rende necessaria al fine di non vederne vanificata la portata, induce a ritenere che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, di dette infrastrutture deve corrispondere direttamente al competente ente locale gli importi dovuti a titolo di TOSAP o di COSAP calcolati sulla base del numero delle proprie utenze.

Tale procedura, oltre ad essere preferibile sotto l'aspetto della semplificazione perseguita dal legislatore, si profila aderente allo spirito della norma, poiché è innegabile che non solo le società che materialmente effettuano l'occupazione del suolo pubblico ma anche quei soggetti che contestualmente

utilizzano dette strutture svolgono un servizio di pubblica utilità. Questi ultimi, inoltre, effettuano anch'essi un'occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso cioè l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti.

In materia di esenzione, l'art. 49, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 507 del 1993, prevede un'esenzione dalla TOSAP per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione stessa.
Tale esenzione può essere accordata anche nel caso in cui detta devoluzione interessi solo una parte degli impianti in questione, come affermato nella risoluzione n. 4/DPF del 20 febbraio 2002, in cui è stato precisato che l'esenzione in esame deve essere accordata dall'ente locale in misura direttamente proporzionale alla lunghezza degli impianti di cui se ne è prevista la devoluzione gratuita al termine della concessione.

Si rimanda alla lettura del testo integrale della circolare che è reperibile sul sito del Ministero.

Decreto sul monitoraggio del patto di stabilità interno – Decreto 17/12/2008

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2009, il Decreto 17 dicembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il 'Monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per gli enti locali'.
La norma riguarda Regioni, province e tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e prevede la trasmissione, mediante il sito web del patto, delle informazioni per il monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008, incluso il modello dimostrativo dell'obiettivo.
Anche gli enti che non hanno un'utenza per l'accesso al sito (inclusi gli enti commissariati nel 2005) devono richiederla, tramite il sito web del patto.
Inoltre, gli enti commissariati nel 2004 e nel 2005, non soggetti al patto nel 2007, sono anche esentati dal patto 2008 (comma 386). Tuttavia, devono inserire l'informazione sul sito, previa richiesta di utenza.
Il rispetto del patto da parte degli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2008 con l'obiettivo annuale prefissato.
Il sistema web è predisposto per effettuare automaticamente il confronto e consentire un'immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.
In particolare, nel decreto è stabilito che se tale differenza risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2008 è stato rispettato; viceversa, se negativa, vuol dire che il patto di stabilità interno 2008 non è stato rispettato".

Monitoraggio della contrattazione integrativa – Circolare n. 1 del 20 gennaio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con la circolare ministeriale in epigrafe, vengono fornite alcune istruzioni per lo svolgimento di attività propedeutiche all'avvio delle rilevazioni che saranno effettuate entro il primo semestre del 2009 - con particolare riferimento al monitoraggio della contrattazione integrativa previsto dall'articolo 67, commi 8 - 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante. Vengono inoltre fornite informazioni su talune novità riguardanti le rilevazioni del titolo V del d.lgs. 165/2001 che saranno svolte nel corso del 2009 ed indicazioni sulle modalità e sui termini di invio della Relazione allegata da parte di alcune tipologie di enti.

Le novità anticipate nella circolare riguardano principalmente:

a) **il monitoraggio della contrattazione integrativa:** saranno previste ulteriori informazioni per la *scheda informativa 2* del conto annuale, ad integrazione di quelle attualmente presenti, per consentire alla Corte dei Conti lo svolgimento della specifica attività di analisi e controllo della contrattazione integrativa di cui all'art. 67, commi 8-12 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008;

b) **le nuove informazioni richieste agli Enti locali:** in forza del protocollo stipulato in data 8 maggio 2008 fra il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - ed il Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - in materia di rilevazione dei dati di personale degli Enti locali, il modello del conto annuale 2008 sarà integrato. Ciò comporterà per i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e le Province, interessati precedentemente dal *Censimento del personale degli Enti locali* curato dal predetto Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, la richiesta di ulteriori notizie necessarie ad unificare le due rilevazioni;

c) **le nuove informazioni richieste a tutte le Istituzioni:** a seguito di quanto precisato al punto b), la richiesta di ulteriori informazioni e di dati di maggior dettaglio per alcuni fenomeni rilevati con il conto annuale interesserà anche le restanti Istituzioni pubbliche.

Il Testo completo della circolare è reperibile sul sito del Ministero.

Prepensionamento dopo 40 anni di contributi: si tratta di una facoltà e non di un obbligo – Chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica

Con una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata il 23 gennaio 2009 sul sito internet istituzionale viene chiarito che:

" Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa circa la decisione della Regione Lombardia di bloccare le norme del decreto legge 112/2008 (legge 133/2008) sul prepensionamento dei dipendenti pubblici il Dipartimento della Funzione pubblica, si precisa che l'art. 72 del decreto legge 112/2008 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di risolvere il rapporto di lavoro in caso di compimento da parte del lavoratore di 40 anni di contributi. Come è chiaramente scritto nella legge e nella circolare applicativa pubblicata sul sito del Dipartimento, si tratta di una facoltà delle amministrazioni e non di un obbligo. Pertanto non vi è alcuna necessità di bloccare il provvedimento: è sufficiente decidere, come ha fatto la Regione Lombardia, di non usufruire di tale possibilità. Altre

amministrazioni invece hanno ritenuto più opportuno utilizzare tale norma anche al fine di avviare un progressivo turn over del personale".

Iscrizioni per l'anno scolastico 2009/2010 – Circolare Ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009 – Le disposizioni per le scuole comunali

Con la circolare n.4 del 15 gennaio 2009 il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito indicazioni e precisazioni per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2009/2010.
Termine di scadenza per le iscrizioni è il 28 febbraio 2009, per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l'iscrizione è disposta d'ufficio.
Per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie comunali il termine può essere diverso, perché deciso appunto in ambito locale.
Queste alcune delle indicazioni:

Scuola dell'infanzia

Possono richiedere l'iscrizione alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età.
Possono, inoltre, essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2010, ma per questi ultimi la possibilità è subordinata alla disponibilità di posti, all'esaurimento delle liste di attesa, alla disponibilità di locali adatti alle esigenze dei piccoli e ad una valutazione pedagogica del collegio dei docenti.
Per quanto riguarda l'orario di funzionamento, le famiglie possono esprimere le loro preferenze compilando un modulo (Modello A allegato alla circolare): i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali.

Scuola primaria

Per i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2009 c'è obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria.
E' prevista la possibilità di iscrivere anche i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile del 2010 ("in anticipo").
L'iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione scolastica: per una funzionale programmazione del servizio, i genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una sola scuola.
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, sarà data informazione alle famiglie in tempi brevi per consentire loro altra opzione presso scuola diversa.

Scuola secondaria di I grado

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2008-2009 la scuola primaria con esito positivo.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate alla scuola prescelta dalla scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterle entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2009.
Il dirigente scolastico della scuola secondaria, in caso di eccedenza di domande, curerà l'informazione sollecita alle famiglie per consentire l'opzione verso altra scuola.

All'atto dell'iscrizione genitori e studenti firmano il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato, in base al D.P.R. 235/2007, a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie; le scuole, inoltre, sono tenute a richiamare l'attenzione sulle disposizioni relative all'uso corretto dei telefoni cellulari in ambito scolastico(direttiva ministeriale 15 marzo 2007).

Elezioni Amministrative 2009 – Approvato il Decreto di Accorpamento delle consultazioni elettorali

In data 23 gennaio 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che consente nel 2009 lo svolgimento contestuale delle elezioni, amministrative ed europee, prevedendo che le operazioni di voto si realizzino nelle giornate di sabato (ore 15-22) e domenica (ore 7-22), in analogia con altri Paesi europei.
Il provvedimento inoltre: garantisce l'esercizio del voto elettorale e referendario del 2009 dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per la partecipazione a missioni internazionali e assicura la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

La Certificazione della perdita ICI fabbricati gruppo D – Comunicato del 23 gennaio 2009 della Direzione Centrale della Finanza locale

A fronte dei numerosi quesiti pervenuti dai Comuni in ordine all'applicazione dell'articolo 2- *quater*, comma 7, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, il Ministero dell'Interno e la Direzione Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno ritenuto utile fornire ai Comuni i seguenti chiarimenti:

" In ordine alla possibilità che i Comuni certifichino la perdita di gettito ICI derivante dall'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale di un fabbricato già iscritto in catasto con rendita, si precisa che tale possibilità è preclusa nel caso in cui si tratti di una variazione di rendita risultante da un intervento edilizio, ovvero da un cambiamento di destinazione d'uso.
A tal proposito si ribadisce che nell'ipotesi in cui la rendita provvisoriamente attribuita o comunque attribuita d'ufficio sia stata successivamente modificata - anche a seguito di contenzioso tributario - è quest'ultima rendita quella da prendere in considerazione ai fini della determinazione della perdita di gettito ICI rispetto al valore contabile.
Ciò in quanto ai fini dell'efficacia fiscale la rendita iscritta negli atti del Catasto è quella definitiva attribuita a conclusione dell'*iter* amministrativo, ovvero delle determinazioni del giudice tributario.
Si precisa che rientrano nei criteri dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia i casi in cui l'attribuzione della rendita sia avvenuta con la procedura DOCFA, ovvero quelli in cui la stessa rendita sia stata attribuita dall'Agenzia del Territorio, secondo le procedure vigenti, ad immobili iscritti in Catasto ma privi di rendita.
Tali conclusioni risultano confermate anche dalla lettura dell'articolo 2, comma 3, del D.M. 1° luglio 2002, n. 197, nella parte in cui stabilisce che "*l'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando*

l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali".

Si fa presente che le certificazioni rese dai Comuni potranno riguardare le minori entrate relative agli anni dal 1998 al 2005, con esclusione delle perdite relative alle annualità precedenti, in quanto la norma recata dal comma 3, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, assegna il contributo dello Stato, per la prima volta, a decorrere dall'anno 1998.

In ordine alle modalità di calcolo dei limiti di importo e di percentuale rispetto alla spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato, si precisa che detti limiti devono essere riferiti al numero complessivo dei fabbricati per i quali è stata attribuita la rendita nell'anno di riferimento e che hanno determinato la perdita per la quale si richiede il contributo statale.

Infatti, il comma 1, dell'articolo 64, della legge n. 388 del 2000, indica i "*minori imponibili*" dei fabbricati.

Tale disposto risulta prevalente sul citato D.M. n. 197 del 2002, che all'articolo 2, comma 4, si riferisce ai singoli fabbricati. D'altronde tale aspetto non è neppure coerente con il comma 1 del citato articolo 2 e con il modello A allegato al decreto stesso, che fa riferimento al complesso delle perdite subite nell'anno.

Sempre con riguardo ai limiti per la richiesta di contributo, occorre precisare che le singole annualità, a tal fine, vanno considerate distinte e, pertanto, nell'ipotesi in cui in un certo anno non sia possibile per il Comune richiedere il contributo per una perdita risultante inferiore ad uno dei due limiti, tale perdita non potrà concorrere nell'anno successivo a determinare il superamento dei limiti stessi. Infatti, la norma - nel richiamato articolo 64 - impone espressamente il raffronto con la spesa corrente prevista per ciascun anno. Se si operasse in maniera diversa, si consentirebbe il trascinamento, in un'annualità successiva, di perdite relative a fabbricati che sono stati oggetto di attribuzione di rendita catastale nell'anno precedente e che sarebbero conseguentemente computate per un anno in cui non si è verificata la condizione prevista dalla legge per richiedere il contributo.

Il valore contabile da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo statale deve essere quello attualizzato secondo i coefficienti approvati con decreto ministeriale annualmente emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e relativo all'ultimo anno in cui tale valore è stato utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile.

Si precisa, infine, che la riapertura dei termini prevista eccezionalmente dall'articolo 2-*quater*, comma 7, sopracitato, con le conseguenti rivalutazioni dei contributi erariali, avrà ovviamente ripercussione sulla rideterminazione dei contributi dovuti a partire dall'anno 2008 e formerà oggetto di un'ulteriore comunicazione che i Comuni dovranno allegare alla certificazione da rendere entro il 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ciò poiché il termine per la presentazione della richiesta di contributi per l'anno 2008 risulta l'unico ancora aperto.

Si ribadisce, inoltre, che i dati pubblicati sul sito dell'Agenzia del Territorio sono di mero ausilio alle elaborazioni che in via autonoma i Comuni devono compiere.

Bergamo, 26 gennaio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord